

Repertorio n. Raccolta n.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PER IL  
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI DEL PROGRAMMA  
INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO COMPARTO DI INTERVENTO  
STRATEGICO N. 1 (CIS 1).**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove addì ..... del mese di ..... (.././2019).

In ..... nel mio studio in Via ..... al civico numero n. ...

Avanti a me Dottor ..... Notaio in ....., iscritto al Collegio Notarile  
di ....., sono personalmente comparsi:

- Il "**COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO**" con sede in Palazzolo sull'Oglio (Bs) Via XX  
Settembre n. 32, Codice Fiscale: 00400530176;

qui rappresentato dal Responsabile del Settore Urbanistica e SUAP, Architetto PICCITTO  
GIOVANNI nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il giorno 24 dicembre 1968 e domiciliato per la  
carica presso la sede municipale, che qui interviene in nome e per conto dello stesso  
Comune ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto  
2000, n. 267, ed in forza dell'articolo 37 dello Statuto Comunale, ed autorizzato alla firma del  
presente atto ed in forza della deliberazione della Giunta Comunale in data ... ..... 2019, n.  
.....;

Divenuta esecutiva ai sensi di legge, di seguito denominato "**Comune**";

- La società BENIS COSTRUZIONI SRL con sede in Telgate (BG) via Lombardia n. 62;  
codice fiscale e partita IVA02622020168 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bergamo al n.  
309911 in persona dell'amministratore unico, sig. **BENIS FABIO** nato a ..... il  
..... domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto *infra* autorizzata in  
virtù dei poteri a lei conferiti dal vigente statuto sociale;

- il Dott. Alfredo Bassi, in qualità di curatore fallimentare della società **CENTRO SERVIZI  
S.R.L.**, con sede in San Giuliano Milanese (MI), via Giosuè Carducci n. 41/C, Codice Fiscale  
08580200155, Partita I.V.A. 08580200155, società dichiarata fallita con Sentenza n. 5/2019  
del Tribunale di Lodi;

- i Signori:

**LOCATELLI MARIACECILIA, o MARIA CECILIA**, nata a Chiuduno (BG) il 18 maggio 1940, residente in Chiuduno (BG), via P. Brolis n. 10, Codice Fiscale LCT MCC 40E58 C649T;

**LOCATELLI FELICITA detta FELICITA SCOLASTICA**, nata a Chiuduno (BG) il 10 luglio 1943, residente in Villongo (BG), via Castelmontecchio n. 11, Codice Fiscale LCT FCT 43L50 C649J;

**LOCATELLI FELICITA LUCIA o FELICITA**, nata a Chiuduno (BG) il 16 luglio 1945, residente in Grumello del Monte (BG), via Fontanone n. 7, Codice Fiscale LCT FCT 45L56 C649Z;

**LOCATELLI FRANCESCA**, nata a Chiuduno (BG) il 24 febbraio 1947, residente in Gorle (BG), via Europa n. 34, Codice Fiscale LCT FNC 47B64 C649Q;

**LOCATELLI GIACOMINA**, nata a Chiuduno (BG) il 23 ottobre 1948, residente in Chiuduno (BG), via Don A. Berzi n. 25/N, Codice Fiscale LCT GMN 48R63 C649H;

**LOCATELLI MARIO o MARIO GIUSEPPE o MARIO GIUSEPPE ISAIA**, nato a Chiuduno (BG) il 10 giugno 1950, residente in Chiuduno (BG), Via Rimembranze n. 3, Codice Fiscale LCT MRA 50H10 C649K;

**LOCATELLI RAFFAELLA o RAFFAELLA GIUSEPPINA**, nata a Chiuduno (BG) il 2 dicembre 1952, residente in Albino (BG), Largo Honegger n. 1, Codice Fiscale LCT RFL 52T42 C649L;

**LOCATELLI LUCIANO o LUCIANO SANTO**, nato a Chiuduno (BG) il 25 ottobre 1956, residente in Chiuduno (BG), via valle del Fico n. 10, Codice Fiscale LCT LCN 56R25 C649D;

**LOCATELLI DIEGO**, nato a Bergamo (BG) il 19 settembre 1970, residente in Chiuduno (BG), via valle del Fico n. 10, Codice Fiscale LCT DGI 70P19 A794T;

**LOCATELLI PAOLO**, nato a Bergamo (BG) il 3 aprile 1972, residente in Palazzolo sull'Oglio (BS), via Sabotino n. 21, Codice Fiscale LCT PLA 72D03 A794D;

**"EDIL PALAZZOLO SRL"**, con sede in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Siena n. 20, Codice Fiscale 01735220178, Partita I.V.A. 00651110983, capitale euro 100.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 01735220178 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 264718, in persona dell'amministratore unico, signor **SIGNORONI MASSIMO**, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 7 dicembre 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto *infra* autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale e con l'intervento dell'unico altro socio della società, signor **SIGNORONI GERMANO**, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 17 settembre 1965, residente in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Cagliari n. 5/i, il quale interviene al presente atto

allo scopo di prestare il proprio assenso all'operazione, ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto sociale;

"**LANCINI RE - S.R.L.**", con sede in Grumello del Monte (BG), località Campagna n. 31, Codice Fiscale 01781950165, Partita I.V.A. 01781950165, capitale euro 90.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, sezione ordinaria, al n. 01781950165 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bergamo al n. 236256, in persona dell'amministratore unico, signor **LANCINI GUALTIERO**, nato ad Amparo - Brasile - (EE) il 9 dicembre 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale;

"**IMMOBILIARE SERENA S.R.L.**", con sede in Pontoglio (BS), via Palazzolo n. 29, Codice Fiscale 03228360982, Partita I.V.A. 03228360982, capitale Euro 10.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 03228360982 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 516120, in persona dell'Amministratore Unico, signor **MAIFREDI FRANCESCO**, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 30 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale;

"**IMMOBILIARE F.B. S.R.L.**", con sede in Pontoglio (BS), via Palazzolo n. 29, Codice Fiscale 01951010980, Partita I.V.A. 01951010980, capitale Euro 110.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 01951010980 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 394821, in persona dell'amministratore unico, signor **MARINI LUIGI**, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 25 giugno 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale;

i quali intervengono al presente atto in qualità di aventi causa dei Proponenti ed attuali proprietari di porzioni immobiliari realizzate nel Programma integrato d'intervento denominato "Comparto di Intervento Strategico n. 1";

Nel seguito del presente atto denominati semplicemente **proponenti**;

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

### **PREMESSO**

- **A)** che con atto a rogito del Notaio Gianni Tufano in data 24 aprile 2009, rep. n. 137.586/13.856, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia, Il Ufficio, il 13.05.2009 al n. 7802 serie 1T, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Brescia - Servizio di Pubblicità

Immobiliare in data 14.05.2009 ai nn. 20425/12469 - 20426/12470 - 20427/12471 - 20428/12472 - 20429/12473 - 20430/12474 - 20431/12475, e' stata stipulata tra i Proponenti ed il COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO una convenzione urbanistica (di seguito la "Convenzione") per la realizzazione del programma integrato di intervento denominato "Comparto di Intervento Strategico n. 1" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 7 marzo 2008 esecutiva;

- **B)** che l'articolo 3 della sopra citata Convenzione disciplina i termini per gli adempimenti siano essi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che agli interventi edilizi privati previsti dal suddetto Programma Integrato d'Intervento;

- **C)** che in particolare, il comma 5 dell'articolo 3, della suddetta Convenzione prevede che *"Fermi restando i termini diversi dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 5 (cinque) anni. Entro lo stesso termine i proponenti devono aver presentato le denunce di inizio attività o richiesto il permesso di costruire per la completa edificazione degli interventi previsti dal programma integrato di intervento"*;

- **D)** che l'articolo 8 della citata convenzione disciplina la realizzazione della scuola materna prevista all'interno del comparto a carico dei "soli proponenti costruttori", allora rappresentati dalla società Traguardi S.r.l. e dall'Arch. Locatelli Luciano;

- **E)** che con Atto integrativo di Convenzione Urbanistica Repertorio N. 142.240, Raccolta N. 15.942, a rogito del Notaio Tufano in data 14 settembre 2011, sono stati modificati gli articoli 8 ed 11 della sopra citata convenzione urbanistica per la realizzazione del programma integrato di intervento denominato "Comparto di Intervento Strategico n. 1";

- **F)** che l'articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (D.L. del Fare), ha previsto che "Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni";

- **G)** che con lettera protocollata in data 16 aprile 2014 al n. 12617 i proponenti hanno richiesto proroga triennale dei termini per l'ultimazione dei lavori ed attuazione del Programma integrato d'intervento ai sensi dell'articolo 30 – comma 3 – della legge 9 agosto 2013 di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69;

- **H)** che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 aprile 2014 n. 26, divenuta esecutiva in data 22 maggio 2014, recante "Esame ed approvazione della proroga dei termini relativi alla Convenzione Urbanistica stipulata per l'attuazione del Programma

integrato di intervento denominato CIS 1”, sono state approvate le modifiche alla Convenzione Urbanistica originaria stipulata per l'attuazione del Programma integrato d'intervento relativo all'ambito del Comparto di Intervento Strategico n. 1 (C.I.S. 1), approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 7 marzo 2008, prorogando i termini previsti dalla Convenzione Urbanistica stipulata con il sopra citato atto a rogito del Notaio Gianni Tufano in data 24 aprile 2009, rep. n. 137.586/13.856;

- **I)** l'articolo 1, comma 2, della bozza di atto integrativo di Convenzione Urbanistica, allegata alla sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 29 aprile 2014, prevedeva un termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di esecutività della medesima deliberazione consiliare n. 26/2014 per la stipula del medesimo atto integrativo;

- **L)** con lettera del Comune di Palazzolo sull'Oglio in data 10 giugno 2014 – protocollo n. 17.403, è stata comunicata l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale della richiesta di proroga presentata, ricordando altresì che l'efficacia della medesima proroga era subordinata alla stipula della relativa Convenzione integrativa, la quale sarebbe dovuta intervenire entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di esecutività della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale, come suaccennato avvenuta in data 22 maggio 2014 e dunque entro il 22 agosto 2014;

- **M)** con nota presentata in data 30 luglio 2014, al n. 22.208 di protocollo, era stata comunicata da parte dal tecnico progettista, nonché proponente del Programma Integrato d'Intervento Arch. Locatelli Luciano, l'impossibilità di addivenire alla stipula della Convenzione integrativa entro il suddetto termine del 22 agosto 2014, per ragioni non dipendenti dalla volontà dei proponenti;

- **N)** a riscontro della suddetta nota, con lettera del Settore Urbanistica del Comune di Palazzolo sull'Oglio in data 6 agosto 2014 – protocollo n. 22.856, si prendeva atto del differimento della data di stipula della Convenzione integrativa per cause non dipendenti dalla volontà dei proponenti, ribadendo nel contempo che il crono programma per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ivi compresa la scuola materna, restava quello approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 26 del 29 aprile 2014;

- **O)** di seguito, veniva stipulato l'atto integrativo di Convenzione Urbanistica relativa al P.I.I. di che trattasi, a rogito del Notaio Gianni Tufano, nelle date del 16 settembre 2014, 18 settembre 2014 e 20 settembre 2014 - repertorio n. 147.750 – n. 147.772 – n. 147.773 - raccolta n. 17.763, con il quale il Comune di Palazzolo sull'Oglio ed i Proponenti hanno convenuto di modificare i termini della originaria Convenzione Urbanistica per la realizzazione dello stesso Programma Integrato d'Intervento, stipulata con il sopra citato atto a rogito del Notaio Tufano di Brescia in data 24 aprile 2009, repertorio n. 137.586/13.856 e

modificata con atto a rogito del medesimo Notaio Gianni Tufano in data 14 settembre 2011, repertorio n. 142.240/15.942, anch'esso sopra citato;

- **P)** che per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti il Programma Integrato d'Intervento denominato "Comparto di Intervento Startegico n. 1", le stesse sono state regolarmente realizzate in forza del Permesso di Costruire n. 205/2009, rilasciato in data 19 maggio 2010 e del Permesso di Costruire in variante n. 205/2009-1, rilasciato in data 10 luglio 2014 e che il collaudo delle medesime opere è stato approvato con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica n. 139 del 22 marzo 2016;

- **Q)** che per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, consistenti nella realizzazione di una nuova scuola materna con relativo alloggio del custode, la stessa è stata regolarmente realizzata in forza del Permesso di Costruire n. 278/2011 rilasciato in data 25 marzo 2015 e del successivo Permesso di Costruire in variante n. 278/2011-1 rilasciato in data 21 giugno 2016 e che con Determina n. 140 del 20 marzo 2017 è stato approvato il Certificato tecnico amministrativo di collaudo finale della medesima scuola materna con alloggio per il custode;

- **R)** che la prima Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvata con deliberazione consiliare n. 26 in data 26 aprile 2017, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 09 agosto 2017 ai fini dell'efficacia della stessa, che classifica l'ambito del Programma Integrato d'Intervento in argomento negli Ambiti territoriali a destinazione prevalente residenziale come "Aree soggette a Piani Attuativi, previsti dal PRG (D.G.R. VII/12654 del 7/04/03) già convenzionati", disciplinati dall'articolo 45 delle NTA del Piano delle Regole che, in particolare all'articolo 45.3 "Prescrizioni particolari", prevede che:

- 1. Sono fatte salve le previsioni dei piani urbanistici convenzionati alla data di adozione del presente Piano delle Regole, anche se le loro previsioni risultano con essa contrastanti. Gli ambiti stessi, quando i suddetti piani attuativi convenzionati cesseranno di avere efficacia, risulteranno sottoposti alla disciplina degli ambiti in cui essi ricadono. Nel caso di piani attuativi non completati alla scadenza della relativa Convenzione, gli stessi dovranno essere assoggettati a nuova Convenzione conseguente all'approvazione di un nuovo piano attuativo nel rispetto della capacità edificatoria originaria*
- 2. In fase attuativa, ferma restando la Slp originaria, sono ammesse varianti plani volumetriche e delle destinazioni d'uso a condizione che siano compatibili con le destinazioni ammesse dagli ambiti del P.d.R. e a condizione che non determinino aumento di fabbisogno di standard rispetto a quanto effettivamente individuato dal*

*Piano Attuativo. Tali prescrizioni si applicano anche ad intervento concluso a prescindere dalla disciplina prevista dagli ambiti in cui ricadono.*

- **S)** che con istanza presentata in data 21 novembre 2018 e registrata al n. 35906 di protocollo e come pratica edilizia n. 3PA/2018, definitivamente integrata in data 07 marzo 2019 al n. 8138 di protocollo, i Proponenti hanno chiesto l'approvazione di un Piano Attuativo per il completamento del Programma Integrato d'Intervento oggetto della presente Convenzione;
- **T)** che a seguito dell'istruttoria con esito favorevole del Settore Urbanistica del Comune di Palazzolo sull'Oglio e del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 29 novembre 2018 – verbale protocollo n. 36874, il suddetto Piano Attuativo per il completamento degli interventi edilizi privati del Programma Integrato d'Intervento denominato CIS 1, è stato adottato ai sensi dell'articolo 14 – comma 1 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., con deliberazione della Giunta Comunale in data ..../.../....., esecutiva ai sensi di legge;
- **U)** che a seguito dell'avvenuto deposito e della pubblicazione del Piano Attuativo adottato, con deliberazione della Giunta Comunale in data ..../.../....., esecutiva ai sensi di legge, il Piano Attuativo per il completamento degli interventi edilizi privati del Programma Integrato d'Intervento denominato CIS 1, è stato approvato, decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - CONTENUTI IN PREMESSA**

1.1 La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati.

### **Art. 2 - OGGETTO**

2.1 La presente Convenzione modifica ed integra i termini previsti dalle Convenzioni Urbanistiche stipulate per l'attuazione del Programma integrato d'intervento denominato "Comparto di Intervento Strategico n. 1" e di seguito richiamate:

- Convenzione Urbanistica Programma Integrato di Intervento "Comparto di intervento strategico n. 1", stipulata con atto a rogito del notaio Gianni Tufano di Brescia in data 24 aprile 2009, n. 137.586 di repertorio, n. 13.856 di raccolta;

- Atto integrativo di Convenzione Urbanistica Programma Integrato di Intervento “Comparto di intervento strategico n. 1”, stipulata con atto a rogito del notaio Gianni Tufano di Brescia in data 14 settembre 2011, n. 142.240 di repertorio, n. 15.942 di raccolta;
- Atto Integrativo della Convenzione Urbanistica del Programma Integrato di Intervento denominato C.I.S. 1, stipulata con atto a rogito del Notaio Gianni Tufano, nelle date del 16 settembre 2014, 18 settembre 2014 e 20 settembre 2014 (Repertorio N. 147.750 – N. 147.772 – N. 147.773 - Raccolta N. 17.763);

2.2 In particolare, considerato che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti il Programma Integrato d'intervento denominato CIS 1, sono state realizzate e che le stesse sono state regolarmente collaudate, come precisato ai precedenti punti P e Q delle premesse, oggetto della presente Convenzione è il completamento degli interventi edilizi privati previsti dallo stesso Programma in integrato d'intervento ai sensi dell'articolo 45 delle NTA del Piano delle Regole della Variante generale al PGT vigente, secondo il progetto di Piano Attuativo redatto dall'Arch. Luciano Locatelli, con studio a Chiuduno in via Rimembranze n. 16, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 994 ed è costituito dai sotto elencati documenti ed elaborati, acquisiti agli atti del competente Settore Urbanistica:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Tavola 1 – Estratto di PGT e di mappa. Planimetria generale;
- Tavola 2 – Planimetria generale opere eseguite;
- Tavola 3 – Planimetria con lotti originari;
- Tavola 4 – Individuazione lotti edificati e non edificati del comparto;
- Tavola 5 – Reti tecnologiche realizzate – Comparto sud;
- Tavola 6 - Reti tecnologiche realizzate – Comparto centrale;
- Tavola 7 - Reti tecnologiche realizzate – Comparto nord;
- Tavola 8 – Planivolumetrico lotti edificati e non edificati;
- Schema di Convenzione urbanistica;

2.3 Oggetto della presente Convenzione è altresì la rimodulazione dei termini previsti da ultimo dall'Atto Integrativo della Convenzione Urbanistica del Programma Integrato di Intervento denominato C.I.S. 1, stipulata con atto a rogito del Notaio Gianni Tufano, nelle date del 16 settembre 2014, 18 settembre 2014 e 20 settembre 2014 (Repertorio N. 147.750 – N. 147.772 – N. 147.773 - Raccolta N. 17.763) per gli scomputi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per gli interventi edilizi afferenti il Piano Attuativo e di seguito riepilogati:



- scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria per gli interventi edilizi e le volumetrie dei proponenti: il termine per usufruire di tali scomputi era stato fissato al 20 agosto 2017;
- scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria relativi alla volumetria di 13.000 mc di pertinenza dei proponenti costruttori: il termine per usufruire di tali scomputi era stato fissato al 20 agosto 2024;
- scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria per l'avvenuta realizzazione della scuola materna da parte dei proponenti costruttori e fino all'importo di € 882.000,00: il termine per usufruire di tali scomputi era stato fissato al 20 agosto 2024.

### **Art. 3 – TERMINI DI ATTUAZIONE**

3.1 A modifica di quanto previsto nelle convenzioni già citate in premessa, i termini di attuazione per il completamento degli interventi edilizi privati previsti dal Programma integrato d'intervento denominato CIS 1, secondo il progetto di Piano Attuativo di completamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. .... del....., vengono prorogati al 20 agosto 2024.

3.2 Decorso il suddetto termine del 20 agosto 2024, il Comune verificherà lo stato delle opere di urbanizzazione primaria ed in caso esse non necessitino di ulteriori opere di manutenzione straordinaria o adeguamenti potrà, motivatamente, concedere un ulteriore proroga di 5 anni per il completamento degli interventi edilizi privati, senza necessità di procedere preventivamente all'approvazione di un nuovo Piano Attuativo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dallo strumento urbanistico generale che sarà in vigore.

### **Art. 4 – OPERE DI URBANIZZAZIONE**

4.1 Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti il Programma Integrato d'intervento sono state realizzate e sono state collaudate come da atti di seguito richiamati:

- per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica n. 139 del 22 marzo 2016;
- per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria con Determina n. 140 del 20 marzo 2017 è stato approvato il Certificato tecnico amministrativo di collaudo finale della medesima scuola materna con alloggio per il custode;

4.2 I proponenti del piano attuativo, loro eredi e/o aventi causa, si impegnano a ripristinare eventuali danni al tappetino stradale occorsi durante i lavori di ultimazione dei lotti fermo restando il normale effetto di degrado.

## **Art. 5 – INTERVENTI EDILIZI PRIVATI**

5.1 Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti ai sensi della normativa vigente, è subordinato all'approvazione del piano attuativo di completamento ed alla stipula della presente Convenzione Urbanistica per la sua attuazione.

5.2 Non costituisce variante al Piano Attuativo l'accorpamento dei mappali e lo spostamento della volumetria da un lotto all'altro dello stesso Piano Attuativo, fermo restando il rispetto del limite complessivo di volume residuo del Piano Attuativo.

5.3 Per le costruzioni assentite prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3.1 (20 agosto 2024), gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati secondo le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio comunale in data 24 novembre 2017, n. 69 e loro eventuali futuri aggiornamenti, sono dovuti in misura ridotta, deducendo dalle tariffe in vigore al momento del rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi, la quota in proporzione agli spazi da edificare oggetto del singolo Permesso di Costruire e/o titolo abilitativo edilizio, del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già realizzate dai proponenti.

5.4 Con riferimento al punto precedente, per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione secondaria anticipati dai proponenti costruttori con la realizzazione della nuova scuola materna, successivamente collaudata e presa in carico da parte del Comune, per l'importo preventivato di euro 882.000,00 (come determinato e precisato dall'articolo 8 della Convenzione Urbanistica stipulata con atto a rogito del notaio Gianni Tufano di Brescia in data 24 aprile 2009, n. 137.586 di repertorio, n. 13.856 di raccolta), qualora alla scadenza del sopra indicato termine del 20 agosto 2024, non fossero stati completati tutti gli interventi edilizi privati afferenti il Programma Integrato d'Intervento e non fossero stati restituiti dai proponenti non costruttori (della scuola materna), ai proponenti costruttori (della scuola materna), gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi di loro competenza, potrà essere motivatamente richiesta dai proponenti costruttori, e loro concessa, un'ulteriore proroga di tale termine, considerata e ribadita l'avvenuta regolare realizzazione della scuola materna per un valore totale d'iscrizione al patrimonio comunale di € 2.703.651,45 (cfr. Determina n. 140 del 20 marzo 2017 con la quale è stato approvato il Certificato tecnico amministrativo di collaudo finale della medesima scuola materna con alloggio per il custode).

## **Art. 6 – RICHIAMO ALLA CONVENZIONI STIPULATE**

6.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione integrativa, si conferma quanto disciplinato nelle Convenzioni in premessa citate.

## **Art. 7 - SPESE DI STIPULAZIONE**

7.1 Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e trascrizione del presente atto, comprese quelle di copia autentica dell'atto stesso e del duplo della nota di trascrizione, sono a totale carico dei proponenti. La presente convenzione deve essere registrata e trascritta per conto del Comune a cura del notaio rogante che si impegna a consegnare copia autentica dell'atto stesso e del duplo della nota di trascrizione al Comune di Palazzolo sull'Oglio, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso da parte del rappresentante del Comune medesimo.